

## APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

**Libro X - Esecuzione  
Titolo I - Giudicato**

### **Art. 650 Esecutività delle sentenze e dei decreti penali**

1. Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili.
2. Le sentenze di non luogo a procedere hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione.